

Un quadro giuridico unico per il finanziamento della politica agricola comune

La Commissione determina le condizioni e le norme specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC) ed istituisce due nuovi fondi: un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

ATTO

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento in oggetto istituisce un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC). A tale scopo esso crea due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il sistema di funzionamento è analogo per entrambi i fondi che, però, conservano caratteristiche specifiche. Poiché le misure in oggetto sono, in parte, finanziate nell'ambito della gestione concorrente, il regolamento precisa le condizioni che permettono alla Commissione di assumere le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale e chiarisce gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Il regolamento definisce le condizioni di riconoscimento e di revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri. Prevede altresì l'istituzione di organismi di certificazione, entità giuridiche, di diritto pubblico o privato, designate dagli Stati membri e incaricate della certificazione dei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti, nonché dei conti annuali di questi ultimi. Si chiede agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti del caso per garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari della Comunità. Inoltre, possono beneficiare di un finanziamento comunitario unicamente le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti e i pagamenti saranno versati integralmente ai beneficiari.

II FEAGA

Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, le spese seguenti:

- le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;
- gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
- i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
- talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri spese inerenti alle misure di ristrutturazione dell'industria dello zucchero a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.

Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti:

- il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e ad azioni fitosanitarie;
- la promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione o tramite organizzazioni internazionali;
- le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
- i sistemi di indagine agricola.

Gli stanziamenti necessari per garantire le spese finanziate dal FEAGA sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili. Essi sono effettuati sulla base di una dichiarazione delle spese e delle informazioni fornite dagli Stati membri. In caso di utilizzazione di fondi non conforme alle norme comunitarie, la Commissione può decidere di ridurre o di sospendere i pagamenti.

La Commissione fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e istituisce un sistema di allarme e sorveglianza mensile di tali spese; essa presenta al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile con un'analisi dell'andamento delle spese sostenute rispetto alle previsioni stabilite all'inizio dell'esercizio e una valutazione della prevedibile evoluzione durante l'esercizio in corso.

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

II FEASR

Il FEASR finanzia, unicamente in regime di gestione concorrente, i programmi di sviluppo rurale realizzati a norma del regolamento proposto dalla Commissione COM(2004) 490 .

I relativi impegni di bilancio sono effettuati per frazioni annue sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di versamento del saldo. I pagamenti intermedi sono effettuati per ogni singolo programma di sviluppo rurale, in funzione delle disponibilità di bilancio fissate dalla Commissione tenendo conto di un determinato massimale e delle previste riduzioni graduali dei pagamenti diretti agli agricoltori. Detti pagamenti vengono effettuati a determinate condizioni, fra cui la trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese e di una domanda di pagamento certificate dall'organismo pagatore riconosciuto. Se tale dichiarazione non è conforme alle norme comunitarie, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti.

In caso di irregolarità, il finanziamento comunitario viene totalmente o parzialmente soppresso oppure, qualora i fondi siano già stati versati al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero. Gli importi soppressi o recuperati possono essere riutilizzati dallo Stato membro per un'operazione prevista nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale.

La Commissione procede al versamento del saldo dopo aver ricevuto la relazione finale di attuazione, prevista dalla proposta di regolamento sul FEASR e la corrispondente decisione di liquidazione. La mancata trasmissione alla Commissione di tali documenti comporta il disimpegno automatico del saldo.

Controllo da parte della Commissione

La Commissione garantisce la sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, segnatamente tramite una procedura di liquidazione dei conti suddivisa in due fasi: liquidazione contabile e verifica di conformità. Gli Stati membri debbono tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei fondi. Oltre ai controlli effettuati dagli Stati membri in conformità della normativa nazionale, la Commissione può organizzare controlli in loco.

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. <u>1290/2005</u>	18.08.2005	01.01.2007	GU L 209 dell'11.8.2005
Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale

Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 320/2006	03.03.2006	-	GU L 58 del 28.02.2006
Regolamento (CE) n. 378/2007	12.04.2007	-	GU L 95 del 05.04.2007

Gli atti modificativi e le correzioni successive del regolamento (CE) n. [1290/2005](#) sono stati integrati nel testo di base. La versione consolidata ([pdf](#)) () ha valore puramente documentale.

ATTI COLLEGATI

Importi disponibili

Decisione [2006/410/CE](#) [Gazzetta ufficiale L 163 del 15.6.2006]

Fissa gli importi messi a disposizione del FEAGA e del FEASR dal 2007 al 2013. Nel corso di questi sette anni, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA è destinato ad aumentare gradualmente, da una soglia di 44 753 milioni di euro nel 2007 fino a raggiungere 46 840 milioni di euro nel 2013. Gli importi a disposizione del FEASR sono indicati, secondo le tre componenti, anno per anno fino al 2013.

Modalità d'applicazione

Regolamento (CE) n. [883/2006](#) [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.06.2006]

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. [1290/2005](#) del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Regolamento (CE) n. [884/2006](#) [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.6.2006]

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. [1290/2005](#) del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri.

Regolamento (CE) n. [885/2006](#) [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.6.2006]

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. [1290/2005](#) del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

Liquidazione dei conti

Regolamento (CE) n. [1481/2006](#) [Gazzetta ufficiale L 276 del 7.10.2006]

Definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.

Decisione [2007/327/CE](#) [Gazzetta ufficiale L 122 dell'11.5.2007]

Presenta la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2007) 1901].

Frodi

Regolamento (CE) n. 1848/2006 [Gazzetta ufficiale L 355 del 15.12.2006]

Presenta le azioni d'informazione e di accertamento poste in essere dagli Stati membri in caso di frode nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune e istituisce un sistema d'informazione in questo settore.

<http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l11096.htm>